

AVVOCATO GIOVANNA CONDORELLI

PALERMO

Tel/Fax: 091 6812230

a (to): all'ava Prof. AN. Giunipia Barone

da (from): Avvocato Giovanna Condorelli

NUMERO PAGINE DI TESTO (compresa copertina):

4

Number of pages transmitted (including cover page):

NOTE: Oggetto: TAR PALERMO
" ORDINE MAG. BIOLOGI +1/ ASS. 72
REG. SANITA' ED ALTRI" -
Aut. ordinanze di accoglimento
ISTANZA cautelare n° 420/10
Palermo 24/05/10 Giunipia

CONFIDENTIALITY NOTICE

Questo messaggio ed i suoi allegati sono destinati esclusivamente alle persone in indirizzo e potrebbero contenere informazioni riservate. Se avete ricevuto il messaggio per errore, vi informiamo che qualsiasi uso del suo contenuto è proibito. Vi preghiamo di distruggerlo immediatamente, informandone il mittente al numero 0916812230. Grazie.

N. 00410/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00454/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 454 del 2010, proposto da:
Ordine Nazionale dei Biologi e Loredana Di Natale, rappresentati e
difesi dall'avv. Giuseppe Barone, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. Giovanna Condorelli in Palermo, via Torricelli 3;

contro

Assessorato Regionale Sanita', in persona dell'Assessore pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è
domiciliato 81; Presidenza della Regione Siciliana, non costituita in
giudizio;

nei confronti di

Associazione Aiop, Associazione Aias, Cittadini Barbara , Lo
Trovato Francesco , Consiglio Regionale Siciliano Unione Italiana
dei Cicchi Onlus, Castronovo Giuseppe, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto dell'Assessore Regionale della sanità del 14/12/2009 pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana n.60 del 24/12/2009;
- del Decreto presidenziale del 3/8/2009, pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana n.41 del 4/9/2009;
- della nota dell'Assessore del 2/2/2010, prot. area 1/n.409..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Sanita';

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2010 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, con riguardo alla contrarietà del Decreto dell'Assessore alla Sanità impugnato con le prescrizioni contenute nel D.Pres. del 3.8.2009, per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima, ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto dell'Assessore alla Sanità impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Pier Luigi Tomaiuolo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2010

IL SEGRETARIO